



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

**SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED
EFFICIENZA ENERGETICA**

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

**E/91/2007
Cod. 53RSDQ3**

Regione Puglia
Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo
Sviluppo
UO. Ufficio Energia e Reti Energetiche

**AOO_159
04/06/2014 - 0003337**
Protocollo: Uscita

Regione Puglia
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Servizio
Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività estrattive
attivitaestrattive@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Foreste di Foggia
servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia
servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it

Comune di Troia
comune@pec.comune.troia.fg.it

Provincia di Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT
e Foggia
mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Sovrintendenza per i
Beni Archeologici per la Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it - a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it





Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Puglia
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia -Basilicata
com.isppgb@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.S.T.I.F
ustif-bari@pec.mit.gov.it

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
com.foggia@cert.vigilfuoco.it

Aeronautica Militare III Regione Aerea - Reparto Territorio e
Patrimonio
aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Marina Militare
Comando Marittimo Sud
marina.sud@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito "Puglia"
cme_puglia@postacert.difesa.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Consorzio per la Bonifica della Capitanata
consorzio@pec.bonificacapitanata.it

ASL di Foggia
aslfg@mailcert.aslfg.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@postacert.enac.gov.it

ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo
funzione.psa@pec.enav.it

TERNA SpA
connessioni@pec.terna.it

SNAM Rete Gas SpA
Via Amendola, 172/C
70126 Bari



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Via Cognetti, 36
70121 Bari

ANAS SpA
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

Margherita S.r.l.
margheritasrl@arubapec.it

e p.c. Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio
Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 14 MW (n. 7 aerogeneratori) sito nel Comune di Troia (FG) in località "Bellini".
Indizione Conferenza di Servizi.

Il Decreto Legislativo n. 387/2003, ai comma 3 e 4 dell'art. 12, assegna alle Regioni la competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi"*.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

La Società **Daunia Wind Srl**, con nota acquisita al prot. n. 38/3712 del 29.03.2007, inoltrava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto eolico in oggetto e delle relative opere di connessione nel Comune di Orsara di Puglia (FG).

Il Settore Regionale Ecologia, con nota prot. n. 6097 del 12.04.2007, comunicava l'inaccogliabilità della richiesta per la verifica di assoggettabilità a VIA attesa l'assoluta carenza della documentazione presentata e la difformità della stessa rispetto a quanto previsto agli artt. 9, 10 e 11 del R.R. n. 16/2006.

www.regione.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Successivamente il Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 3137 del 27.09.2010, provvedeva ad assoggettare l'impianto eolico alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 c. 5 L.R. n.11/2001.

Nelle more del procedimento autorizzatorio di che trattasi, interveniva la D.G.R. n.3029/2010 la cui subentrata disciplina trovava applicazione anche all'iniziativa progettuale de quo posto che, alla data del 31/12/2010, risultava priva sia della soluzione di connessione di cui al punto 2.2, lettera m) che per mancanza, alla medesima data, dei pareri ambientali prescritti (combinato disposto degli art. 7.1 e 7.2). Nella fattispecie la proponente, "a pena di improcedibilità", avrebbe dovuto integrare l'istanza "con la documentazione prevista al punto 2" della predetta Delibera Regionale, "entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche". Tale condizione non si verificava, pertanto, l'istanza era da considerarsi improcedibile atteso che la documentazione richiesta è ritenuta contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità sia ai sensi della Parte III punto 13 del DM 10/09/2010 "Linee Guida nazionali" che del punto 2 della D.G.R. n.3029/2010.

La Società, con nota acquisita al prot. n. 3980 del 30/03/2011, depositava presso lo scrivente il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale, ai fini della valutazione di impatto ambientale chiesta all'Amministrazione provinciale di Foggia. In pari data, la Società Daunia Wind Srl comunicava il trasferimento ed il cambio di titolarità dell'iniziativa in oggetto in favore della Società Margherita Srl.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.9399 del 27/11/2013, comunicava alla Margherita Srl, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n.241/90 e ss.mm.ii., la sussistenza di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, atteso che, ai fini della sua procedibilità, la proponente né aveva prodotto istanza di Autorizzazione Unica corredata dalla documentazione minima richiesta ai sensi della DGR n.3029/2010 né aveva dimostrato di aver presentato domanda per l'attivazione delle procedure di V.I.A. alla competente autorità ambientale conformemente alla procedura stabilita dall'art. 23 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e copia della pubblicazione effettuata a mezzo stampa ai sensi dell'art. 24 comma 2 del medesimo Decreto; tutto ciò si traduceva in una manifesta carenza di interesse da parte della Società proponente.

L'Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 132 del 09/01/2014, comunicava che il Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, con Determinazione n.2709 del 13/12/2013 aveva espresso parere favorevole alla realizzazione di n.5 aerogeneratori contraddistinti dai nn. T19 – T21 – T22 – T24 – T25.

La Società, con nota acquisita al prot. n. 361 del 20/01/2014, forniva le proprie controdeduzioni alla succitata nota prot. n. 9399 del 27/11/2013. In pari data, con nota acquisita al prot. n. 376, la proponente presentava istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto, ai sensi della D.G.R. n.3029/2010.

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

In data 17/03/2014, la Società Margherita S.r.l. proponeva ricorso presso il TAR Puglia avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico in oggetto.

L'Ufficio Energie Rinnovabili, con nota prot. n. 2203 del 01/04/2014, comunicava alla Società l'improcedibilità dell'istanza, atteso che il progetto risultava sprovvisto ab origine del preventivo per la connessione alla RTN di cui al punto 2.2 lett. m) della DGR n.3029/2010 e, pertanto, privo dei requisiti di progetto definitivo. La Società, con nota acquisita al prot. n. 2749 del 05/05/2014, inoltrava il benestare al progetto delle opere di rete rilasciato da Terna Rete Italia SpA in data 28/04/2014.

L'Ufficio precedente, ravvisandone la necessità, intende sottolineare che non rientra tra i compiti del responsabile del procedimento la valutazione tecnica degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale che trovano composizione nell'ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato dal Servizio Energia, lo è all'esito del modulo procedimentale disciplinato dagli artt. 14 e successivi della L.241/90 nell'ambito del quale vengono espressi, dagli enti competenti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati e necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento e del rilascio del titolo abilitativo di carattere meramente amministrativo.

Ai medesimi fini la Corte Costituzionale (Sentenza n.62 del 16/02/93 e n.79 del 19/3/96) ed il Consiglio di Stato (Sentenza n.491/91 e Sentenza n.1193/99) hanno ritenuto che la Conferenza di Servizi (istruttoria e decisoria) non costituisca un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. L'istituto di carattere generale disciplinato dalla L. n.241/90 e precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato alla legge (Consiglio di Stato Sentenza n.3830/2000). Tale strumento, notoriamente, non comporta modificazione e sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo di espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento" nel quale siano coinvolti "vari interessi pubblici" (Consiglio di Stato Sentenza n.2107/07).

Inoltre si rende necessario sottolineare che l'Autorizzazione Unica costituisce anche titolo per la costruzione di un impianto e dunque sostitutiva del permesso a costruire, pertanto il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico ed alla sua conformità edilizia nell'ambito della Conferenza di Servizi che precede il rilascio dell'Autorizzazione Unica (parere Consiglio di Stato n.2849/2008).



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Nell'ambito del medesimo procedimento il Comune può esprimere ulteriori pareri, purché motivati, in relazione ad ulteriori aspetti di rilevanza e/o latu sensu rientranti nella sfera delle sue competenze atteso che la costruzione ed esercizio degli impianti FER, a mente dell'art.12 c. 3 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i., è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Appare evidente, quindi, che il Comune ove intenda esprimere pareri lo deve fare in relazione alle normative vigenti con la puntuale indicazione di ragioni e presupposti di diritto a fondamento del parere stesso.

Ciò posto, lo scrivente Ufficio invita le Amministrazioni ed Enti in indirizzo, a fornire il nulla osta, atto o parere richiesto con espresso avvertimento che in mancanza si considereranno acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e si procederà contestualmente a segnalare la mancata espressione del parere all'amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione.

L'Autorità ambientale preposta, ove si rendesse necessaria una nuova valutazione di compatibilità ambientale, anche alla luce di quanto previsto dalla D.G.R. n.2122/2012, vorrà altresì dare attuazione alla previsione contenuta al punto 14.9 lett. b) del D.M. 10/09/2010. Tale previsione è ribadita dal punto 3.11 lett. b) della DGR n.3029/2010 e dall'art. 5 comma 16 della L.R. 25/2012 che testualmente recita "Per il rilascio delle AU relative a impianti eolici va osservato quanto riportato nell'allegato 4 (Punti 14.9, 16.3 e 16.5 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) delle Linee guida statali".

Evidenziato che in termini generali la specifica disciplina inerente lo svolgimento del modulo procedimentale di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili risale ed è contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e specificatamente nelle "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" che all'art. 14.9 riporta: "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: [...]

- c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1. e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto".



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti


Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee – Servizio IV, con nota prot. n. 25117 del 27/09/2013, ha avuto modo di precisare il quadro normativo di riferimento ed individuati in relazione alle ipotesi formulate gli Uffici periferici del medesimo tenuti ad esprimersi. Nello specifico veniva evidenziato che “La partecipazione **obbligatoria** del Ministero al procedimento di autorizzazione unica di cui al punto c) del paragrafo 14.9 delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al D.M. 10/092010, per gli impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela, dovrà intendersi come segue:

1. Se l'area contermini (come definita al punto c del paragrafo 14.9 delle predette linee guida) ricade in una Regione confinante, l'autorità competente (nel caso specifico codesta Regione Puglia) dovrà richiedere il parere anche alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente, nel caso di presenza nella stessa di vincoli paesaggistici, o alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, nel caso di vincoli archeologici, ovvero alla Direzione Regionale della Regione confinante BCP nel caso di compresenza di vincoli paesaggistici e archeologici;
2. Se l'area contermini di cui al punto 1 ricade nell'unico ambito regionale pugliese e interessa la competenza di entrambe le Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici ovvero una o entrambe le suddette e la Soprintendenza per i Beni Archeologici, l'Ufficio del MiBACT competente ad esprimersi ai sensi del punto c) del paragrafo 14.9 delle citate linee guida è la Direzione Regionale BCP della Puglia (cfr. DPR 233/2007, art. 17 co. 2, lett. n)”.

Questo Ufficio ritiene di dover richiamare espressamente il contenuto della circolare n. 5 del 01/03/2012 del medesimo Ministero con cui è stato segnalato alle Direzioni regionali che si è “formato un trend giurisprudenziale secondo il quale [...] è illegittimo il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici al di fuori della Conferenza stessa”. La medesima circolare riporta che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 355968 del 10 novembre 2011, ha sottolineato che “sia obbligo della Soprintendenza presenziare alle suddette sedute della conferenza”.

All'esito dell'espletamento della pertinente fase istruttoria telematica ed ai fini dell'utile svolgimento della convocanda Conferenza di Servizi, si invita la Società a depositare sul portale www.sistema.puglia.it la seguente documentazione risultata carente:

- Elaborati grafici del progetto definitivo: inquadramento dell'impianto eolico e delle relative opere connessione su base ortofoto di cui al punto 4.2.8 della D.D. n.1/2011;
- Preventivo per la connessione: documentazione di cui al punto 4.3.11 della D.D. n.1/2011;
- Quadro economico del progetto definitivo: documentazione di cui al punto 4.2.15 della D.D. n.1/2011 (art. 4 comma 1 lett. a) L.R. n.31/2008);



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

- Dichiarazione resa da Istituto Bancario: documentazione non conforme al punto 4.3.22 della D.D. n.1/2011 (art. 4 comma 1 lett. b) L.R. n.31/2008 “dichiarazione resa da istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto”);
- Dichiarazione di impegno a sottoscrivere l’Atto unilaterale d’obbligo: aggiornamento ai sensi della DGR n.3029/2010.

Si invita, inoltre, la Società ad aggiornare la documentazione progettuale caricata sul portale con particolare riferimento al progetto definitivo dell’iniziativa alla luce delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo che dovranno essere depositati nell’apposita sezione “Conferenza di Servizi – Da integrare” presente sul portale telematico, dandone informativa allo scrivente Ufficio. Con riferimento alla documentazione relativa al Piano particellare di esproprio per l’attivazione della procedura per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, si fa presente che in caso di numero di ditte catastali inferiori a n. 50, la Società dovrà provvedere alla trasmissione degli indirizzi dei destinatari per consentire allo scrivente di inoltrare l’avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del D.P.R. n.327/01.

Si precisa che il progetto definitivo deve comprendere tutte le opere di connessione, comprese le infrastrutture quali elettrodotti e stazioni di rete, che verranno valutate congiuntamente all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poiché unitariamente costituenti il progetto oggetto della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i.. Tale previsione appare coerente con la direttiva VIA 2011/92/UE che prevede infatti, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell’opera principale (Ministero dell’Ambiente - Direzione per le Valutazioni Ambientali - Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – 21 ottobre 2013).

Al fine di consentire una maggiore celerità del procedimento si invita la Società a depositare quanto richiesto **entro il termine massimo di 10 giorni** dal ricevimento della presente nota e, comunque, **almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della Conferenza di Servizi**. Decorso inutilmente tale termine, l’Ufficio procederà ad avviare il procedimento di diniego per manifesta mancanza di interesse dell’istante (TAR Bari Sentenza n. 1292/2012 per cui è “legittimo il rigetto qualora a seguito delle richieste integrazioni – in un ottica collaborativa quindi biunivoca – l’interessato ometta di fornirle, non mettendo in condizione l’autorità amministrativa di esaminare compiutamente la domanda”) dando contemporaneamente disdetta della riunione di Conferenza di Servizi.



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Si invita, altresì, il **Comune di Troia** (FG) ad esprimere il proprio parere anche in ordine: ad eventuali sovrapposizioni di effetti e quindi del relativo impatto cumulativo, determinato dalla sommatoria delle iniziative potenzialmente accoglibili presentate sui territori limitrofi a quelli oggetto del progetto in valutazione; all'eventuale interferenza di quegli aerogeneratori del parco eolico il cui posizionamento genera contrasto con eventuali aerogeneratori autorizzati in regime di DIA, se esistenti. A tal fine il Comune potrà accedere alla documentazione depositata presso l'Ufficio regionale procedente avvalendosi, ove e se ritenuto necessario, a proprie spese, di Enti e/o professionisti esterni.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è convocata per il giorno **03/07/2014** alle **ore 11:00** presso la sala riunioni dello scrivente Servizio, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi.

Si rammenta in relazione alle finalità del corretto svolgimento del procedimento unico che:

- Per il propedeutico esame ai fini del rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti, si informano gli Enti in indirizzo che il richiedente ha depositato sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica il progetto definitivo, integrato con gli ulteriori eventuali elaborati predisposti a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dall'Ufficio scrivente;
- Per visionare il progetto gli Enti in indirizzo dovranno accreditarsi al portale Sistema Puglia attraverso la procedura disponibile nella sezione Autorizzazione Unica, ed una volta abilitati dal Centro Servizi Sistema Puglia, potranno avere accesso alle pratiche per le quali avranno ricevuto la Comunicazione di Avvio Procedimento; è inoltre possibile visionare la componente cartografica del progetto sul portale www.sit.puglia.it, nella sezione Procedimenti Amministrativi – Autorizzazioni Energia – Cartografia Impianti FER, previa registrazione e invio del modulo scaricabile all'indirizzo: <http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AperturaServiziAU-PARERI.rtf>;
- I pareri, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti dovranno essere forniti in sede di Conferenza di Servizi tramite modulo allegato alla presente ovvero inviati a questo Servizio, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it almeno 24 ore prima della data di convocazione per assicurare un regolare svolgimento della medesima Conferenza di Servizi;
- Ogni Amministrazione/Ente convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto dovrà essere prodotta, per essere allegata al verbale della conferenza, apposita delega. Nel caso in cui il



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

rappresentante, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega, lo dichiarerà a verbale;

- Il proponente in sede di conferenza può farsi assistere per eventuali chiarimenti tecnici sugli aspetti progettuali esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali o loro delegati di pari qualifica professionale;
- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*;
- L'eventuale dissenso di una o più Amministrazioni, ai sensi dell'art.14-quater comma 1 Legge n.241/90 e s.m.i., a pena di inammissibilità, *"deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima"*;
- Gli Enti in indirizzo sono invitati a richiedere nel più breve tempo possibile le eventuali integrazioni al progetto definitivo ritenute necessarie al rilascio del relativo parere di competenza e sono, altresì, invitati a rendere nota l'eventuale non competenza nel procedimento in oggetto ovvero a manifestare, tempestivamente, la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni/Enti o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini del coinvolgimento degli stessi nel procedimento amministrativo;
- le Amministrazioni convocate, entro i successivi cinque giorni dalla convocazione, possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, il rinvio della riunione della Conferenza di Servizi;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 3-bis della L. 241/90 e s.m.i., *"in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"*;
- ai sensi dell'art.14 quater comma 6 bis Legge n.241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza"*;



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

- la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o la mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- ai sensi dell'art. 13.2 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n.219) l'istanza deve essere corredata, inoltre, dalla specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.

Il **Comune di Troia** (FG) sul cui territorio è ubicato l'impianto, in particolare, oltre ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza, vorrà, ai fini di una proficua ed utile collaborazione, procedere ad una attenta valutazione del progetto definitivo dell'iniziativa con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti (Punto 2.2 D.G.R 3029/2010) che in ogni caso non potrà essere inferiore alla misura minima stabilita di € 50,00 per ogni Kw di potenza elettrica rilasciata.

L'**A.S.L.** e l'**ARPA Puglia**, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel R.R. n. 6/2006 e delle normative specifiche in materia.

Si rende noto alla Società proponente che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota prot. n.1429 del 4/04/2013, ha comunicato che "i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi" secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>. Pertanto, il coinvolgimento nel procedimento autorizzativo del predetto Ufficio U.N.M.I.G. avverrà solo in caso di interferenze riscontrate dalla Società che dovrà tempestivamente comunicarlo allo scrivente Ufficio per i conseguenti adempimenti. Inoltre, si rende noto alla Società proponente che il **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli**, con nota prot. n.1429 del 4/04/2013, ha comunicato che "i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi" secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>. Pertanto, il coinvolgimento nel procedimento autorizzativo del predetto Ufficio U.N.M.I.G. avverrà solo in caso di interferenze riscontrate dalla Società che dovrà tempestivamente comunicarlo allo scrivente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953

mail: sp.giannone@regione.puglia.it – a.sabato@regione.puglia.it

pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it



Ufficio Energie Rinnovabili e Reti

Si comunicano, altresì, le informazioni prescritte dalla normativa sul procedimento e relative ai diritti di partecipazione del procedimento:

- Amministrazione procedente: Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- Oggetto del procedimento: Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;
- Ufficio e persona Responsabile del procedimento: Energia e Reti Energetiche – Funzionario Ing. Andrea Sabato (Tel. 0805406999 – PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it).

Bari, lì 03/06/2014

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Sabato

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Patrizio Giannone



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED
EFFICIENZA ENERGETICA

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti



Lined area for text input, consisting of approximately 20 horizontal lines.

* Parere : **Favorevole** - Favorevole a condizione - **Contrario**

*(Barrare quello che **non** interessa)

Bari li _____

Firma leggibile

Visto: il Responsabile del Procedimento

www.regione.puglia.it

Ufficio Energie Rinnovabili e Reti
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405960/6999 - Fax: 080 5405953
mail: sp.giannone@regione.puglia.it - a.sabato@regione.puglia.it
pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it